



05198-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia - Presidente -
Angelo Matteo Socci
Stefano Corbetta
Emanuela Gai - Relatore -
Ubalda Macrì

Sent. n. 1503
UP - 28/10/2020
R.G.N. 22436/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pesaro
nel procedimento penale nei confronti di

- 1. _____ nato in Algeria il _____
- 2. _____, nata a _____

avverso la sentenza del 11/02/2020 del Tribunale di Pesaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Barberini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza,
udito per gli imputati l'avv. _____ che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pesaro ricorre per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pesaro, ai sensi degli artt. 442, 529 cod.proc.pen., che ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di _____, perché l'azione penale non doveva essere iniziata in mancanza di richiesta del Ministero della giustizia, ritenuto il reato a loro ascritto commesso all'estero.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto:
 disposto di ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

CANCELLIERE ESPERTO
Luana Mariani

1.1 sono imputati del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 12 comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, perché, previo concerto tra loro e con altre persone, mediante l'ausilio di strutture sanitarie all'estero, di notaio e di funzionario pubblico, previo accordo con una cittadina ucraina, la quale accettava l'impianto dell'embrione e portava a termine la gravidanza da cui nascevano due gemelli, e con dichiarazione con cui si attribuiva la maternità a , realizzavano una condotta di maternità surrogata di tipo eterologo. Fatto commesso in e in Ucraina con competenza determinata ai sensi dell'art. 6 comma 2 cod.pen.

Muovendo dai delineati presupposti di fatto come accertati sulla base degli atti – segnatamente una gestazione su committenza realizzata in Ucraina, ove, previo contatto e appuntamento, i due imputati si erano recati e, previo accordo con una cittadina ucraina, formalizzato con contratto nel quale la stessa accettava di portare a termine la gestazione, frutto di una ovodonazione e di fecondazione di tipo eterologo con gameti del che si concludeva con la nascita, in Kiev, di due gemelli e con la registrazione degli atti di nascita presso l'ufficio di stato civile del comune di Kiev dei minori, quali figli dei genitori e secondo la disciplina straniera, e con la successiva richiesta di trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile del comune di – il Giudice ha ritenuto che la consumazione del reato fosse da collocarsi in Kiev, presso la clinica ove gli imputati si erano recati e dove avevano concluso il contratto di maternità surrogata, ritenendo che i contatti iniziali con la clinica volti alla conoscenza delle modalità attraverso le quali si sarebbe potuto conseguire la surrogazione di maternità, erano da ritenersi al di fuori della fattispecie tipica, la cui condotta è imperniata sul concetto di "realizza", mentre i fatti successivi, tra cui la trascrizione Italia dell'atto di nascita, costituivano condotta susseguente al reato già commesso all'estero e, stante l'assenza della richiesta del Ministero della giustizia, prevista dall'art. 9 comma 2 cod.pen., l'azione penale non poteva essere iniziata.

2. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente Pubblico Ministero deduce, con un unico e articolato motivo, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 12 comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Argomenta il ricorrente l'erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'art. 12 comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, con riferimento al momento iniziale della condotta e soprattutto al contenuto della

